

STATUTO

**ITALIA SAHEL LAVORO
SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNANO MI VIA CANAZZA 46
Numero REA: MI - 1991383
Codice fiscale: 07925490968
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 5877/3413 di Repertorio

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e normativa applicabile

1.1 E' costituita in Impresa Sociale, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, la società cooperativa denominata:

"ITALIA SAHEL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. IMPRESA SOCIALE – in breve ISALCOOP ETS".

1.2 La Cooperativa è a mutualità prevalente e opererà nel rispetto del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme con esso compatibili del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e delle leggi sulla cooperazione e le società a responsabilità limitata.

1.3 La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 – Sede

3.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Legnano.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune non richiede modifica dello Statuto.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente, di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze, unità locali e di sopprimerle, purché non abbiano la caratteristica di sede secondaria.

3.3 Il domicilio di soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4 – Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile e delle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo della cooperativa è Individuare e proporre occasioni lavorative, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di integrazione multiculturale ai lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 3, comma 4, D.lgs. 112/2017, ossia:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, ossia:

i) lavoratori privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

ii) lavoratori privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito con un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni oppure non in possesso di un diploma di scuola media inferiore o professionale (livello ISCED 3) oppure che hanno completato la propria formazione da non più di 24 mesi e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

iii) lavoratori che hanno superato i 50 anni d'età;

iv) lavoratori adulti con una o più persone a carico;

v) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di di-

sparità di genere che supera di almeno il 25% la disparità di genere media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

vi) lavoratori appartenenti ad una minoranza etnica aventi la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del D. Lgs. 112/2017, tale scopo sarà perseguito occupando un numero di persone di cui alle lett. a) e b) non inferiore al 30% dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sociale la cooperativa:

- si avvarrà dell'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo: professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino all'attività e alla gestione della cooperativa;

- avviare percorsi di integrazione lavorativa, di accompagnamento sociale e giuridico rivolti a cittadini italiani e stranieri;

- potrà prendere in gestione da Enti Pubblici e privati, stabilmente o temporaneamente, anche tramite terzi, centri diurni e strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione;

- potrà gestire case-famiglia e alloggi destinati alle famiglie dei soci cooperatori;

- organizzare eventi e manifestazioni.

La Cooperativa garantisce la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge.

Ai propri lavoratori, soci e non soci, la Cooperativa si propone, nel rispetto dell'art. 3 del D.lgs. n. 112/2017:

di assicurare un lavoro giustamente remunerato e distribuito;

Art. 5 – Oggetto sociale

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori rientranti nelle categorie di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 112/2017:

a) attività di portierato, custodia, guardiania e vigilanza, pulizia e manutenzione stabili civili e industriali, privati e pubblici;

b) traduzioni in lingue estere;

c) la cura del verde in genere, la manutenzione di giardini e parchi, sia privati sia pubblici, raccolta foglie;

d) l'allestimento e la gestione di spazi attrezzati, propri o di terzi, da concedere in affitto per lo svolgimento di attività professionali, commerciali, artigianali e produttive, anche allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle strutture della cooperativa per le porzioni esuberanti rispetto ai bisogni della società, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto da vincoli contrattuali o di altro genere;

e) servizi di accoglienza e sicurezza presso fiere e manifestazioni pubbliche e centri commerciali;

f) svolgere attività commerciali:

- vendita di prodotti alimentari, gestione bar, somministrazione cibi e bevande;

- produzione e vendita di prodotti di panificazione e pasticceria

- vendita di prodotti artigianali;

- gestione di locali ricreativi ed associativi ed esercizi commerciali;

- gestione aree ristoro, *catering*, centri cottura e mense;

- la gestione di impianti sportivi e la promozione della pratica sportiva tra i soggetti svantaggiati;

g) promozione di attività socio-culturali, educative ed artistiche attraverso la gestione di centri ricreativi e di aggregazione

h) gestione sportelli consulenze fiscali, legali, normative del lavoro, custode sociale e psicologo sociale

i) promozione, acquisto, gestione alloggi sociali (*housing sociale*).

l) gestione di cinema, teatri.

m) allestimento di spettacoli e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale, anche per il conseguimento degli obiettivi di aggregazione e socializzazione.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) concorrere a gare pubbliche e a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti pubblici nonché a procedure di coprogrammazione e coprogettazione di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017, stipulando le relative convenzioni;

b) istituire e gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

c) potrà prendere in gestione da Enti Pubblici e privati, stabilmente o temporaneamente, anche tramite terzi, centri diurni e strutture di accoglienza, so-

cializzazione, aggregazione ed animazione;

d) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, senza finalità di successivo collocamento;

e) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;—

f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa, per stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà altresì istituire al suo interno una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed operante esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, fermo restando che la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci potrà essere effettuata alle condizioni di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti attuativi.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, mediante speciali conferimenti da parte dei soci e di terzi, attribuendo a costoro la qualità di soci sovventori.

5.2 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile.

Art. 6 – Soci Cooperatori ordinari

6.1 Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel rispetto dell'art. 2522 c.c.

6.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano le attitudini o le conoscenze tecniche a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale. I lavoratori di cui all'art. 3, comma 4, del D.gs. 112/2017 possono assumere la qualifica di socio cooperatore, anche quale socio cooperatore speciale di cui all'art. 7 dello Statuto ove non in possesso dei requisiti per essere socio cooperatore ordinario.

6.3 I lavoratori, acquisendo la qualifica di socio cooperatore:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione

al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.4 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

6.5 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

6.6 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

6.7 Se, durante la vita della Cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale essa si scioglie.

6.8 I soci lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Cooperativa non può essere superiore al rapporto di uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Cooperativa darà conto del rispetto di detto parametro nel proprio Bilancio Sociale.

Art. 7 – Categoria speciale di soci cooperatori

7.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

7.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

7.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa e nel perseguimento delle finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 3, comma 4, D.lgs. 112/2017.

7.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa e nel perseguimento delle finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 3, comma 4, D.lgs. 112/2017.

7.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1.** la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2.** i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3.** le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

7.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

7.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

7.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

7.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del codice civile.

7.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

7.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 – Volontari

8.1 La Cooperativa può avvalersi di volontari.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori e, in ogni caso, le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

8.2 La Cooperativa assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.3 Le prestazioni di attività di volontariato non concorrono alla determina-

zione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione di cui al precedente comma.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista.

8.5 I volontari della Cooperativa sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Cooperativa medesima.

Art. 9 – Domanda di ammissione

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché l'impegno a versare l'importo delle azioni sottoscritte.

9.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a)** la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)** la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c)** la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

9.3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

9.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

9.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori

10.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 11 – Vincoli sulle quote e loro alienazione

11.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire soci.

Art. 12 – Doveri dei soci

12.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

12.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o via mail o pec.

Art. 13 – Diritti dei soci

13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

13.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

13.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite mail pec.

13.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

13.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 – Perdita della qualità di socio

14.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 – Recesso del socio

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

15.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o mail pec che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 16 – Esclusione del socio

16.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,

senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) Per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo per tre assemblee consecutive.

g) In qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi dei significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, oppure ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.

h) Nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere dei comportamenti o commetta gravi mancanze o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo

16.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 17 – Liquidazione

17.1 I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione — eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale — avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 del codice civile.

17.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 – Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

18.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

18.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

18.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano

nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

18.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

18.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

19.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

19.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

19.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

19.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

19.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 20 – Soci sovventori

20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 21 - Conferimento e quote dei soci sovventori

21.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

21.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).

Articolo 22 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

22.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

22.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 23 - Deliberazione di emissione

23.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 24 - Recesso dei soci sovventori

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 25 - Elementi costitutivi

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12.1 allinea a);

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 26 - Bilancio di esercizio

26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centoottanta giorni ricorrendo le ipotesi previste dalla legge.

L'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione cui è tenuto, le ragioni della dilazione.

26.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

26.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

26.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

26.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Articolo 27 – Bilancio di esercizio, bilancio sociale e Scritture contabili

27.1 il bilancio di esercizio è redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

27.2 La Cooperativa predispone il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 112/2017, che dovrà tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il Bilancio sociale è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito *internet* della Cooperativa.

27.3 La Cooperativa deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, oltre agli altri libri obbligatori previsti dalla legge.

Art. 28 – Ristorni

25.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze (avanzo) dell'attività mutualistica.

28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 29 - Decisioni dei soci

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina dell'organo amministrativo;
- c)** la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'Organo di Controllo e del Presidente dello stesso o del revisore;
- d)** le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f)** l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g)** la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h)** la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 30 e 31.

29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e) e negli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Articolo 30 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

30.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 31 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 29. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 29.2.

31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno

rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 32 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 presente Statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 23.2 se socio sovventore oppure dall'art. 36.4 se socio cooperatore persona giuridica.

32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Articolo 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 29.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, o mail pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-

scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 34 - Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi

34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

34.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Articolo 35 – Votazioni

35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 36 - Voto

36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23.2.

36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 6.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 37 - Presidenza dell'Assemblea

37.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

37.2 In ogni caso, non possono assumere la Presidenza rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Articolo 38 – Amministrazione

38.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

38.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

38.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

38.5 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

38.6 La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza

Articolo 39 - Compiti dell'Organo Amministrativo

39.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire ap-

positi comitati etici e/o scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 40 - Metodi decisionali semplificati

40.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo la nomina.

40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica ai numeri e agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai libri sociali.

40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 41 - Metodo decisionale collegiale

41.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

41.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 42 - Integrazione del Consiglio

42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal codice civile.

42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-

strazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 43 - Compensi agli Amministratori

43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli altri Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 44 – Rappresentanza

44.1 Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

44.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

44.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 45 – Coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti

45.1 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, ove non siano anche soci cooperatori, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

45.2 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale approvato dai soci, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, partecipino all'assemblea dei soci, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 46 - Organo di controllo interno e revisione legale

Organo di controllo interno

L'assemblea degli soci può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dalla cooperativa.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati i limiti di legge.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli soci al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli soci possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Revisore legale dei conti

La cooperativa deve nominare un revisore legale dei conti o una cooperativa di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera i limiti di legge.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Articolo 47- Scioglimento

47.1 La cooperativa si scioglie:

- a)** per il decorso del termine;
- b)** per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)** per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d)** per la perdita del capitale sociale e in assenza della sua ricostruzione;
- e)** nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;
- f)** per deliberazione dell'assemblea.

47.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettua-

re gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

47.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Articolo 48 - Devoluzione patrimonio finale

48.1 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112/2017 è devoluto con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 49 – Regolamenti

49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

49.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 50 – Assenza di scopo di lucro e principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

50.1 La cooperativa svolge la propria attività senza scopo di lucro e in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

50.2 La cooperativa destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio e, pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice ci-

vile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 28 dello Statuto, secondo criteri di ripartizione che saranno stabiliti in regolamento approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, a condizione che la ripartizione sia proporzionale alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.—

50.3 La Cooperativa in quanto impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:—

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;—

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale—

50.4 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.—

Articolo 51- Rinvio

51.1 Per quanto non previsto dal Libro V, titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata, nonché le norme del D.Lgs. n. 112/2017 e, ove con esse compatibile, il Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.—

F.to Emilia Calini—

F.to: FRANCESCO ANSELMi (L.S.)—

Bollo assolto in entrata

MI : aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Uso Registro imprese.